



## TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO

### IL GIUDICE

letto il ricorso, con contestuale istanza *ex art.* 700 c.p.c., depositato in data 28/12/2022 nell'ambito del procedimento recante n. **2756/2022 R.G.**;

considerato che non sussistono i presupposti per emettere il provvedimento cautelare *inaudita altera parte*;

rilevata pertanto la necessità di provvedere sull'istanza cautelare nel contraddittorio delle parti;

ritenuto che, nel caso in esame, si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano - *ex art.* 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge;

visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c.;

visti gli artt. 415 e ss. c.p.c.

### FISSA

fissa, per la trattazione dell'istanza cautelare e per la discussione della causa di merito, l'udienza del **21/02/2023**;

dispone che la predetta udienza sia sostituita dal deposito in via telematica di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando all'uopo alle parti costituite termine perentorio fino alle ore 7 del 21/02/2023 per il deposito, esclusivamente in via telematica, delle anzidette note scritte.

### DISPONE

che copia del presente decreto e del ricorso siano notificati alla controparte, a cura del ricorrente, nel termine di cui all'art. 415, comma 4, c.p.c., autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione, entro la medesima data.

### ORDINA

al ricorrente di depositare telematicamente prova della notifica del ricorso e del presente decreto prima della data di udienza.

### AVVERTE

parte convenuta che la costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del merito della causa implicherà le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.

Si comunichi.

Barcellona P.G., li 02/01/2023

Il Giudice  
(*dott. Giuseppe Caristia*)

